

BOZZE DI STAMPA

11 ottobre 2021

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2019-2020 (2169)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.3

FAZZOLARI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di 340.000 euro per l'anno 2021 e di 260.000 euro a decorrere dall'anno 2022».

Art. 2

2.100

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 93-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.";*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella Confederazione Svizzera, o nella Repubblica di Slovenia, ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, svizzero o sloveno, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.".*

2.101

CANDIANI, Simone BOSSI, CASOLATI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 93-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.";*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino o nella Confederazione Svizzera, ovvero nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese o svizzero, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.".*

2.102

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.»;*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.».*

Art. 3

3.100 (già 2.3)

FAZZOLARI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In ogni caso, per l'erogazione delle prestazioni sociali di cui al presente articolo si tiene conto degli effettivi anni di residenza in Italia, anche ai fini delle rispettive graduatorie ove previste».

Art. 4

4.100

RIPAMONTI

Sopprimere il comma 2.

4.101

GASPARRI, MODENA

Sopprimere il comma 2.

4.102

GARAVINI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

4.103

BONINO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito con il seguente: "L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi".».

4.104

LOREFICE, CASTELLONE, PIRRO, LICHERI, RICCIARDI, CORBETTA,
TRENTACOSTE, ENDRIZZI, GIANNUZZI, BOTTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra

professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183".»

4.105

FAZZOLARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183"».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 5

G5.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

al fine di agevolare la libera circolazione delle persone, secondo quanto disposto nel Titolo IV del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE recante disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (Direttiva qualifiche), stabilisce le regole con cui gli Stati membri che regolamentano l'accesso ad alcune professioni riconoscono l'accesso all'esercizio delle stesse ai titolari di qualifiche ottenute in altri stati dell'Unione;

la direttiva in oggetto è stata trasposta nell'ordinamento italiano mediante il decreto legislativo n. 206 del 2007 modificato dal decreto legislativo n. 15 del 2016;

essendo una c.d. professione regolamentata, da parte dei cittadini europei la professione di guida turistica può essere esercitata in Italia secondo tale disciplina;

in particolare, i cittadini europei che hanno ottenuto la qualifica abilitante alla professione in un altro Stato membro e desiderano effettuare una prestazione temporanea e occasionale secondo il titolo II della direttiva, hanno l'obbligo di presentare alla Direzione Generale Turismo del Ministero della cultura la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 7 della direttiva, sulla base della quale l'autorità italiana verifica il possesso della qualifica di guida turistica della persona e, autorizzandola all'esercizio temporaneo in Italia, la registra sul sito MiBAC;

qualora invece la guida turistica che ha ottenuto la qualifica in uno Stato membro volesse esercitare stabilmente in Italia, secondo il titolo III della direttiva, può essere subordinata alle misure compensative, di cui all'articolo 14 della stessa, al fine di integrare con un esame o con un tirocinio formativo le conoscenze specifiche legate al patrimonio storico-artistico, ovvero in modo tale da armonizzare la sua formazione a quella delle guide abilitatesi in Italia;

l'applicazione di entrambi i regimi è soggetta, in particolare, a due tipi di abusi, di cui numerosi casi sono stati registrati negli anni: 1) soggetti non abilitati all'esercizio della professione in un altro Stato membro, entrano in Italia in quanto accompagnatori, ma, di fatto, illustrano i siti turistici, ovvero operano come guide turistiche; 2) guide turistiche abilitate alla professione nel loro Paese di provenienza si registrano ai fini della prestazione temporanea e occasionale, ma di fatto esercitano in modo continuativo, sottraendosi così alle misure compensative cui dovrebbero altrimenti sottoporsi, come dispone la norma di stabilimento delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE;

considerato che:

tali possibili e di fatto numerosi abusi danneggiano non solo i consumatori, che si vedono privati di un'illustrazione del patrimonio italiano da parte di figure con conoscenze adeguate, ma anche le guide turistiche che possiedono i livelli di formazione, nonché le ulteriori qualifiche richieste, ivi comprese le misure compensative previste dal diritto europeo,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di lavorare in sede europea affinché si adottino ulteriori misure finalizzate all'armonizzazione delle normative nazionali che regolamentano l'ottenimento della qualifica professionale di guida turistica in funzione di alti livelli formativi;

a considerare l'opportunità di procedere tempestivamente all'adozione del DPCM di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 206 del 2007, con il quale si vanno a regolare i criteri per rendere uniformi le valutazioni

ai fini della verifica dell'occasionalità e della temporaneità delle prestazioni professionali per l'attività di guida turistica;

a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure volte a rafforzare i controlli da parte delle autorità preposte sui siti turistici, al fine di identificare e sanzionare i soggetti che esercitano la professione in violazione della normativa vigente.

G5.101

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

l'esperienza di questi ultimi due anni di pandemia ha messo chiaramente in evidenza come il nostro SSN dopo 45 anni abbia bisogno di una revisione importante, per cui accanto ad un sistema ospedaliero ad alta tecnologia, capace di garantire prestazioni specialistiche sempre più sofisticate, è necessario avere un sistema di medicina territoriale capace di intervenire su di un doppio binario;

da un lato occorrerebbe favorire in una classe di pazienti, che ogni medico di famiglia ben conosce, una diagnosi precoce di potenziali patologie, che richiedono indagini da fare in centri più o meno specializzati, dall'altro si tratta di prendersi cura di malati con patologie che vengono generalmente ricomprese negli ambiti della cronicità, della disabilità o anche più comunemente dell'anzianità. Proprio la pandemia, da cui stiamo uscendo a fatica, ha mostrato tutto il valore aggiunto di un percorso specialistico, rappresentato dalla capacità di esercitare la medicina generale con un rinnovato bagaglio culturale, con competenze che includano anche l'orientamento alla comunità, l'esercizio delle cure palliative, nonché l'accesso all'organizzazione dei servizi sanitari di base;

è necessario creare in questa fase di transizione una più efficace contaminazione tra università e territorio, in modo da favorire lo sviluppo di una attività di ricerca in ambito di medicina generale e cure primarie, aprendo la strada alla codifica di un settore scientifico disciplinare dedicato e, quindi, alla creazione di ruoli universitari (ricercatori e professori) e di insegnamenti specifici nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e nei corsi post-lauream;

in tal modo avremmo impegnati sul territorio medici con due profili distinti, ma convergenti in funzione del cambiamento che si vuole attivare verso il potenziamento della medicina territoriale. Infatti, come è noto la Scuola di Specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie (SMC-

CP), sin dall'inizio si è proposta l'obiettivo di formare "medici specialisti nel settore professionale della medicina di famiglia e di comunità (DM MURST 3 luglio 1996) con compiti clinico-gestionali e di coordinamento della rete delle cure primarie". La SMCCP è, pertanto, l'unica Specializzazione universitaria che forma medici specialisti nelle Cure Primarie/Assistenza Sanitaria Primaria, termini utilizzati nel nostro Paese per indicare la Primary Health Care (PHC), nell'accezione sostenuta dal WHO (DIM 4 febbraio 2015). All'interno di una rete formativa integrata Università-SSN, gli specializzandi acquisiscono le competenze previste frequentando gli ambulatori territoriali dei MMG e dei pediatri di libera scelta, nonché centri di cure primarie, Hospice, ospedali di comunità (laddove esistenti), ecc. Lo specialista acquisisce in questo modo anche specifiche competenze ed esperienze negli interventi di promozione della salute e prevenzione, e un approccio comunitario alle malattie (acute e croniche) e di presa in carico globale in tutte le fasi della malattia comprese le terminali;

la recente pandemia da COVID ha confermato, laddove ve ne fosse bisogno, la necessità di una evoluzione dell'assistenza territoriale, attraverso la creazione di equipe multidisciplinari e multi-professionali e una maggiore integrazione dei servizi territoriali. La proposta fatta dal Ministro Speranza immagina un futuro del SSN integrato dalle Case di Comunità, indispensabili per affrontare una serie di problemi presentati da pazienti, che appaiono sempre più come malati complessi. Per loro il medico di MG funge anche come 'case manager', capace di integrare approcci diagnostici e approcci terapeutici, senza mai perdere di vista che si riferiscono ad una sola e ad una stessa persona. Il nuovo percorso formativo, con importanti intersezioni comuni sul piano delle competenze professionali, garantirebbe al Medico di MG e allo Specialista in medicina di comunità e cure primarie maggiore appropriatezza delle cure e, quindi, un'ottimizzazione delle risorse assegnate alle cure primarie ed all'assistenza territoriale;

in relazione al nuovo calcolo del fabbisogno quantitativo di medici impegnati sul piano territoriale gli effetti sarebbero realmente positivi, sia per quanti provengono dai Corsi di formazione in Medicina generale che per quanti provengono dalle Scuole di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure primarie, il tutto a favore della formazione degli specialisti che operano sul territorio. Complessivamente, il settore della formazione specifica che si occupa di medicina territoriale registrerebbe un sensibile incremento degli investimenti ad esso destinati, sia in numero di borse destinate a gestire lo spostamento dell'asse assistenziale verso il territorio, sia in termini di qualità e competenza. Ma anche, e non è poco, in termini di integrazione di competenze affini ma non sovrapponibili;

il Rinnovo del SSN, postulato con esigenza proprio dalla recente pandemia che ha evidenziato i limiti dell'attuale sistema, non può che passare attraverso rinnovati modelli di formazione, di integrazione e di diagnosi e cura, che vadano oltre gli steccati che da anni separano il sistema formativo universitario (le scuole di specializzazione) da quello territoriale (le

scuole di medicina generale). Solo una sana contaminazione tra i due sistemi può contribuire allo svecchiamento di modelli di diagnosi e cura ce appaiono quanto meno obsoleti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di: a) avviare una sperimentazione nel campo della medicina territoriale, permettendo agli specialisti di SMCCP di poter esercitare anche come medici di MG e ai medici di MG di affiancare e collaborare con gli specialisti di SMCCP per esempio nelle Case di Comunità, elaborando insieme protocolli di ricerca, volti al miglioramento della ricerca clinica, soprattutto in chiave traslazionale; b) incrementare il numero delle borse di studio, sia quelle afferenti alla Scuola di Medicina generale che quelle della Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure primarie, con l'obiettivo specifico di attivare progetti di sperimentazione adeguati a far fare un salto di qualità oggettivamente misurabile alla formazione in medicina territoriale.

G5.102

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che la riorganizzazione del sistema sanitario richiede, tra le altre cose, il riconoscimento della medicina generale quale disciplina specialistica a tutti gli effetti,

impegna il Governo:

a modificare il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", al fine di sostituire la denominazione del corso di formazione specifica in medicina generale in "corso di formazione specialistica in medicina generale";

ad implementare la composizione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica mediante la previsione al suo interno di un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

EMENDAMENTI

5.0.100 [già 4.0.2 (testo 2)]

BINETTI, MASINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e del conseguente Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai previsti interventi volti a garantire l'efficacia, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficienza dell'assistenza fornita dal SSN, anche mediante il rafforzamento della formazione dei medici di medicina generale (investimento 1.1 della componente M6C1 e investimento 2.2 della componente M6C2), al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, evidenziate dall'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale a partire dall'anno accademico 2022-2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della normativa europea, e dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, recante regolamento per le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica, si ripristina, nella permanenza di un meccanismo di selezione centralizzato con test su base nazionale, l'obbligatorietà della scelta, fin dal momento della domanda, di una delle tre aree disciplinari clinica, chirurgica e servizi e di una rosa di tre sedi universitarie, in ordine di preferenza, dove frequentare il corso di specializzazione nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità, definita di concerto fra Ministero dell'università, Ministero della salute e Conferenza Stato-Regioni.

2. I posti, che nelle diverse sedi non siano stati oggetto di scelta da parte dei neo-specializzandi, saranno resi disponibili per i neo specializzandi, come seconda opzione, secondo una graduatoria di merito per ciascuna area (clinica, chirurgica e servizi), negli atenei disponibili in ordine di preferenza per ciascun candidato.»

5.0.101

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Procedura di infrazione n. 2021/4055 ex lettori di lingua straniera)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da ", a copertura" e fino a "relativi contratti integrativi" sono abrogate.»

Art. 8

8.0.100 (già 7.0.3)

DE CARLO, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola ed alimentare)

1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, la lettera q) è sostituita dalla seguente: "q) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché la determinazione di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA"».

Art. 10

10.100

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), numero 1.2), capoverso «d-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché ai soggetti di cui alla lettera d-bis).»»

10.101

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera c), numero 2), al primo periodo, dopo le parole: «gravi violazioni», inserire le seguenti: «non definitivamente accertate».

10.102/1

MARGIOTTA

All'emendamento 10.102, sostituire le parole: «25.000 euro» con le seguenti: «35.000 euro».

10.102

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), punto 2), sostituire le parole: «50.000 euro», con le seguenti: «25.000 euro».

10.103 (già 8.13)

NASTRI, FAZZOLARI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: "4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare i lavori subappaltati.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *prima del punto 1), premettere il seguente:*

«01) al comma 2:

01.1) al secondo periodo, dopo le parole "dell'importo del contratto da affidare." sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto";

01.2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente."»

b) *al punto 1), prima del punto 1.1), premettere il seguente:*

«1.01) la lettera a) è abrogata;»

c) *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) Il comma 5 è abrogato;»

d) *dopo il numero 2), inserire i seguenti:*

«2-bis) al comma 13, primo periodo, dopo le parole "al subappaltatore, al cottimista" sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole "se la natura del contratto lo consente" sono aggiunte le seguenti: "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

2-ter) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole "della sicurezza" sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

2-*quater*) al comma 22, le parole "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".»

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1 del DM 10 novembre 2016, n. 248, sono sopresse le seguenti parole: "e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice".».

10.104

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Al comma 1, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

«0.1) al comma 1, le parole: ", nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera," sono soppresse.».

10.105 [già 8.20 (testo 2)]

MARGIOTTA, MARCUCCI

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 113-*bis*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:», con le seguenti:*

«all'articolo 113-*bis*:

1) al comma 1, le parole: "dall'adozione", sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione", e il secondo e ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

10.106 (già 8.21)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:» con le seguenti:

«all'articolo 113-bis:

1) al comma 1:

1.1) le parole "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

1.2) il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nel-l'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avan-zamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pa-gamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento";

2) al comma 2, le parole "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano";

4) dopo il comma 1) sono inseriti i seguenti:»

10.107 (già 8.24)

NASTRI, FAZZOLARI

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «contestualmente al-l'esito positivo del suddetto accertamento ovvero» e le parole: «, salvo quanto previsto dal comma 1-quater»;*

2) *sopprimere il capoverso «1-quater»;*

3) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1-octies. In caso di ri-tardati pagamenti rispetto alle tempistiche di cui al presente articolo, da in-terpretare sempre compatibilmente con le disposizioni della direttiva 2011/7/ UE, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e vengono liqui-*

dati automaticamente dalla stazione appaltante con l'emissione del SAL successivo.».

10.108 (già 8.26)

FAZZOLARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) all'articolo 80, comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.";

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-ter,";

c) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: "6-ter) Il Decreto di cui al comma 5, lettera b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commes-

so gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del DPR 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili."»

Art. 13

13.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 4-*bis*, è aggiunto il seguente: "4-*ter*) per i clienti che, essendo già stati identificati da un soggetto obbligato e previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di ricevere le informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intrattenuto dal cliente all'interno della UE presso il già menzionato soggetto obbligato. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti di cui ai punti 7 e 8 dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera h)-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;"»

ORDINE DEL GIORNO

Art. 14

G14.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

negli ultimi anni abbiamo assistito a una rapidissima e drammatica involuzione delle situazioni economiche, politiche e istituzionali di molti Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo;

per ragioni politiche ed economiche, è chiaro che il destino dell'Europa e in particolare modo dell'Italia è indissolubilmente legato a quello delle Nazioni che si affacciano sul Mediterraneo e che sul piano delle culture e degli scambi commerciali sono i primi naturali *partner* dei Paesi dell'Europa meridionale;

l'Italia si è trovata ad affrontare le prime drammatiche conseguenze della situazione che si è venuta a creare in Paesi come la Tunisia, la Libia e la Siria. Il ruolo che l'Italia ha assunto richiede perciò un segnale concreto ed effettivo di attenzione e una strategia indirizzata a costruire tra i popoli del Mediterraneo e del Mar Nero condizioni di pace, stabilità e prosperità economica;

il Mar Mediterraneo è infatti un'area che, nonostante le difficoltà e le incomprensioni che oggettivamente continuano ad attraversarla, ha tutte le potenzialità per essere un fattore di pace, stabilità e dialogo tra religioni e culture;

il Mar Mediterraneo ha sempre avuto un ruolo determinante nella storia italiana. Nessun Paese può effettivamente definirsi più «mediterraneo» rispetto all'Italia che ha più di 7.400 chilometri di coste e che rappresenta, nel vero e proprio senso del termine, un «ponte» di collegamento tra Europa occidentale, Balcani, Medio Oriente e Nord Africa. Per questo è doveroso che proprio il nostro Paese assuma sempre più un ruolo trainante verso l'Egitto, la Turchia, la Libia e tutti gli altri Paesi, sia arabi che balcanici;

la democratizzazione e lo sviluppo socio-economico in alcuni Paesi hanno avuto esiti sostanzialmente positivi, ma la situazione complessiva di instabilità dell'area si è andata accentuando, anche in relazione al deterioramento della situazione nei Balcani e nel Medio Oriente;

la pressione demografica interna ai Paesi rivieraschi, cui si è aggiunta la spinta dell'area subsahariana, ha fatto riesplodere le correnti di immigrazione non controllata;

il progresso socio-economico, per quanto apprezzabile in alcuni Paesi, non ha prodotto nell'intera area effetti tali da incidere positivamente sulla situazione complessiva;

considerato che:

occorre sostenere un partenariato globale euro-mediterraneo - Mar Nero per uno sviluppo sostenibile, economico, sociale e ambientale, al fine di trasformare questo bacino in uno spazio comune di pace, di stabilità e di prosperità attraverso il rafforzamento del dialogo politico e sulla sicurezza;

il nostro Paese deve dotarsi di conseguenza di uno strumento che concretizzi, in sintonia con la politica estera in materia di ambiente e sviluppo, la componente ambientale e territoriale nel processo di dialogo e di costituzione di riferimenti sociali ed economici nell'area euro-mediterranea;

con la legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, è stato istituito, nella città di Venezia, l'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, al fine di promuovere la ricerca e favorire lo scambio di pratiche di sostenibilità attraverso lo sviluppo di meccanismi di coinvolgimento delle comunità locali;

impegna il Governo:

a sostenere, anche finanziariamente, le attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero, istituendo anche ulteriori sedi nelle città di Roma e Napoli.

EMENDAMENTI

Art. 16

16.100 (già 13.1)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sostituire la parola: «massima» con la parola: «minima».

16.101 (già 13.2)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 4-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si intendono per ragioni personali serie di cui all'art. 33 paragrafo 2 del regolamento 810/2009 i motivi gravi di salute personali o il decesso di un componente del nucleo familiare fino al primo grado.»

Art. 18

18.100 (già 15.2)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in conformità con le dotazioni tecniche del produttore, nel rispetto delle qualità fisiche del componente oggetto di incisione senza che questa possa andare a mutarne le prestazioni, la longevità o l'affidabilità del pezzo in oggetto».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 20

G20.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

- la disciplina della videosorveglianza a tutela dei minori, degli anziani e dei disabili è un tema che necessita di una regolamentazione specifica

volta a definirne i presupposti, le finalità, i limiti e i mezzi di tutela, per fornire una cornice normativa adeguata a prevenire i numerosi fatti di violenza commessi da soggetti che dovrebbero assicurare una relazione di cura e protezione nei confronti delle persone più fragili;

- il disegno di legge europea può fornire una prima risposta, delineando i profili inerenti all'installazione delle telecamere nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, e contemperandoli con il rispetto della normativa sui dati personali, il necessario consenso delle organizzazioni sindacali, la libertà delle strutture nel decidere se procedere all'installazione o meno, il riconoscimento di un credito di imposta per le strutture che procedono all'installazione e la fissazione di percorsi formativi adeguati per il personale interessato;

impegna il Governo:

1) al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, a prevedere che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, definisca gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili;

2) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a prevedere che i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possano installare sulla base dei criteri e modalità di cui al punto 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del punto 1;

3) a prevedere che le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza siano automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e siano conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1;

4) a prevedere che la presenza dei sistemi di cui al punto 2 sia adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedano all'area videosorvegliata.

Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai punti 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura;

5) a riconoscere ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia statali e paritarie e alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

6) a prevedere l'adozione di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocatione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7) a definire le modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché le modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1, anche al fine di dare piena attuazione alla

legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al punto 1;

8) ad adottare gli atti e i provvedimenti di cui al presente ordine del giorno entro il 31 dicembre 2021, tenuto conto delle risorse già stanziare dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con legge 14 giugno

2019, n. 55, e compatibilmente con la copertura finanziaria di eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

G20.101

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020"

premesso che:

l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 32/2019, al fine di tutelare i minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula e per l'acquisto delle apparecchiature destinate alla conservazione delle immagini. Allo stesso modo, viene istituito presso il Ministero della salute un fondo, con medesimo stanziamento di risorse rispetto al fondo istituito al Ministero dell'interno, destinato all'installazione di sistemi di videosorveglianza e all'acquisto delle apparecchiature necessarie alla conservazione delle immagini presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali che ospitano anziani e persone con disabilità, sia a carattere residenziale, che semiresidenziale o diurno. La norma demanda poi ad un apposito provvedimento normativo le disposizioni di attuazione della misura introdotta;

ad oggi, a fronte degli stanziamenti approvati, risulta ancora vacante il provvedimento normativo attuativo ed è su tale mancanza che si innesta la necessità di un nuovo intervento in materia;

considerato che:

i gravi fatti di cronaca, anche molto recenti, che si sono susseguiti negli anni, hanno rilanciato con forza e urgenza il tema della tutela psico-fisica dei soggetti più fragili della società, quali sono gli infanti, i disabili e gli anziani, viepiù qualora non autosufficienti, rendendo necessario un intervento rapido, strutturato e puntuale sulla questione,

impegna il Governo:

a provvedere in tal senso nel primo provvedimento normativo utile, secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) prevedere la possibilità, per i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-as-

sistenziali per anziani e disabili, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori, automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e il cui accesso è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili. Tale installazione deve comunque essere attuata nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle prescrizioni all'uopo fissate dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché nel rispetto di criteri e modalità da definire all'interno di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, che definisca:

1) i criteri e le modalità di accesso, da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, alle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa, riconoscendo, in ogni caso, accesso prioritario alle risorse alle strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori, nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

2) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

3) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

b) riconoscere alle suddette strutture un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

c) adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle predette strutture, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

2) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

3) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui al punto 1), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

4) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui al punto 1) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

5) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

6) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture in questione.

EMENDAMENTI

20.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - Procedura di infrazione n. 2021/2075)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne".»

20.0.101 [già 17.0.1 (testo 3)]

GIAMMANCO, CANTÙ, MASINI, CESARO, DE SIANO, SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infan-

zia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

Art. 22

22.100 (già 19.2)

FAZZOLARI

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «peso lordo pari o inferiore a 5 chili» con le seguenti: «peso lordo pari o inferiore a 2 chili».

22.101 (già 19.1)

FAZZOLARI

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili» aggiungere le seguenti: « o inferiori a dieci pezzi o 2 chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o semilavorati riconducibili all'artigianato o alla produzione di gioielli il cui valore deriva dalla qualità del materiale o al marchio a essi riconducibile».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 24

G24.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

l'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;

considerato che:

la norma dispone che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: "prevedere che la costituzione *on line* delle società sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta";

tenuto conto che:

la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio si propone di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società a responsabilità limitata, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di modelli di cui all'articolo 13 nonies;

la medesima direttiva prevede che gli Stati membri provvedano, entro il 1° agosto 2021, affinché la costituzione delle società - in Italia, ai sensi dell'allegato II bis della direttiva, delle SRL e SRLS - possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica emessi nell'ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro o in un altro Stato membro e riconosciuti ai fini dell'autenticazione transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014;

la medesima direttiva in particolare, all'articolo 13 nonies, dispone che quando i richiedenti utilizzano modelli predefiniti messi a disposizione dai singoli Stati membri, l'obbligo di disporre degli atti costitutivi delle società redatti e certificati in forma di atto pubblico, qualora non sia previsto un controllo preventivo o amministrativo o giudiziario come stabilito dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132 si considera soddisfatto;

impegna, quindi, il Governo:

1) a prevedere che la costituzione online delle società, sia relativa alle società a responsabilità limitata che alle società a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, possa essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, oggi praticate negli Stati membri dell'Unione Europea:

a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-bis della legge notarile, nonché telematico, formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente mediante uno degli strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*quarter*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014, consentano l'utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Giustizia, in conformità agli articoli 13-*octies* e 13-nonies della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata.

2) Prevedere che, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione perseguiti dalla direttiva, siano assicurati i controlli richiesti dall'articolo

10 della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento e del Consiglio, conferendo ai Conservatori del Registro delle Imprese uno specifico potere di controllo amministrativo.

EMENDAMENTI

Art. 26

26.100 (già 23.2)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 184», comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) cede ad aziende concorrenti, istituzioni, Stati esteri o a persone ad essi connesse, dati o informazioni sensibili relative all'infrastruttura digitale di interesse nazionale, di aziende strategiche partecipate, o facenti parte di settori soggetti alla disciplina della cosiddetta Golden Power.».

Art. 29

29.100 (già 24.1)

FAZZOLARI

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quinquies», aggiungere, infine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute.».

Art. 30

30.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Pubblicità sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti", fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: "funzionali a garantire il diritto a una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari".»

ORDINI DEL GIORNO

Art. 33

G33.100

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

premesso che:

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, l'Italia ha recepito la direttiva europea n. 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali usati a fini scientifici, che ha portato al superamento del precedente decreto legislativo n. 116 del 1992;

il Parlamento italiano, nella delega conferita al Governo, con legge 6 agosto 2013, n. 96, ha introdotto dei limiti non presenti nella direttiva, prevedendo l'introduzione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento: all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso;

la Commissione europea ha attivato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, invitandola a conformare la propria legislazione, in quanto più restrittiva, a quella prevista dalla direttiva;

nel decreto legislativo n. 26 del 2014, all'articolo 42, comma 1, il legislatore aveva previsto, in assenza di metodi alternativi all'impiego di animali, la proroga per tale divieto fino al 31 dicembre 2016. Successivamente, attraverso l'inserimento di atti normativi all'interno dei decreti c.d. "Milleproroghe", l'entrata in vigore del divieto è stata, da ultimo, posticipata al 1 gennaio 2021;

ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 26 del 2014, il Ministero della salute è chiamato a promuovere lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati;

per il triennio 2020-2022, la legge del 22 febbraio 2020, n. 8, ha previsto finanziamenti per lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi e per la formazione del personale con un importo annuale pari a 2 milioni di euro;

tale situazione di incertezza normativa, coniugata alla mancanza di adeguati fondi per la sperimentazione alternativa, ha conseguenze negative sulla programmazione degli esperimenti e sulla capacità del nostro Paese di innovare e di attrarre fondi per la ricerca, andando così a porre l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto agli altri Paesi europei;

la presente tematica sottende due interessi contrapposti e non allineati, da un lato il diritto alla ricerca e dall'altro il sentimento nei confronti degli animali. Tale contrapposizione porta a dover prevedere uno sviluppo di quelle metodologie di ricerca alternativa che riescano a bilanciare questi contrapposti interessi;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure che favoriscano la ricerca scientifica in Italia, comprese eventuali proroghe, incentivando metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli animali, prevedendo, inoltre, un fondo annuale con risorse, maggiori di quelle già stanziato, per la ricerca alternativa.

G33.101

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto *ex novo* una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali;

impegna il Governo:

a dare seguito all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali.
